

# TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Presidenza

E

La Cooperativa/ Associazione

CHARIS

Il Presidente

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

#### PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Varese e il Comune di Luino è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data ...03/03/2011.;

che, ai sensi di tale accordo, il Comune, fra l'altro si è impegnato a favorire l'applicazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti e organizzazioni di assistenza sociale e volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001,

#### CONSIDERATO

che la Cooperativa/l'associazione ...CHARIS .., con sede legale a .....BESOZZO., via...TRIESTE N. 54, C.F. 02317080121, qui rappresentata dal Sig. Graziano Torti ., nato a ...DAVERIO, il.....19/06/1968..., che interviene quale.....legale rappresentante...della cooperativa .....CHARIS....., è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

## **SI CONVIENE**

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del ...dr. Emilio Curtò....., Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega .di cui in premessa e la Cooperativa. (Associazione), come sopra, identificata e rappresentata

## **CONVENZIONE**

### **ART.1**

#### **Attività da svolgere**

La cooperativa/associazione in premessa precisata consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La cooperativa/associazione specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) per ciascun ente sottoscrittore viene inserita la dicitura di cui alla scheda allegata C).

### **ART.2**

#### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto di sposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La pena sostitutiva potrà essere applicata solo a beneficio di cittadini preferibilmente residenti nell'ambito dei comuni di competenza della sezione distaccata avente sede in Luino.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.



**ART.3**  
**Coordinatori delle prestazioni**

La cooperativa/associazione che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua, ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La cooperativa/associazione, per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare, le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

La cooperativa/associazione si impegna a comunicare tempestivamente, al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

**ART.4**  
**Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la cooperativa/associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

La cooperativa/associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

**ART.5**  
**Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto alla cooperativa/associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi dell'accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sottoscritto dal Tribunale ordinario di Varese e il Comune di Luino in data 03/03/2011, gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Luino.

**ART.6**  
**Violazione degli obblighi**



I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

**ART.7**  
**Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART.8**  
**Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

**ART. 9**  
**Relazione sull'applicazione della convenzione**

La cooperativa/associazione, d'intesa con il Dirigente del Settore affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo del Comune di Luino, predispose semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

**ART.10**  
**Durata dell'accordo**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di anni tre. Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali

Varese, 25/03/2011

IL PRESIDENTE  
Tribunale Ordinario di Varese  
Dr. Emilio CURTO



LA COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE  
Graziano TORTI

**Allegato C)**

**CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE  
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274  
E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

**ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  
ENTE SOTTOSCRITTORE**

- **Ragione Sociale:** CHARIS cooperativa sociale -onlus
- **Sede Legale:** BESOZZO via Trieste n. 54
- **P. IVA/C.F.** 02317080121
- **Rappresentante legale:** Graziono Torti NATO A Daverio il 19/06/1968

**CONDIZIONI DI IMPIEGO**

- **Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:** cantieri di servizio aventi sede nell'ambito del Comune di Luino
- **Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso al sede:**
- **Orario di lavoro previsto:**
- **N. di giorni lavorativi per settimana:** 7
- **Giorno di riposo:** a rotazione
- **Mansioni prevalenti (breve descrizione):** Igiene urbana (pulizia marciapiedi ovvero lungolago), manutenzione del verde pubblico,. Nel periodo invernale attività collegate allo sgombero neve e ghiaccio

- Ulteriori precisazioni e condizioni in merito all'attività da svolgere ed eventuali limitazioni:

